

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

**La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il regime della prova nel processo civile. Il contrasto giurisprudenziale e la [sentenza n. 12065 del 2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.](#)**

*Contributo di Annamaria FASANO<sup>1</sup>*

*Sommario: 1. L'ordinanza interlocutoria n. 10371 del 2013 - 2. Le autocertificazioni e la normativa di riferimento - 3. Il difetto di efficacia probatoria dell'autocertificazione - 4. Documenti certificativi e valore indiziario - 5. La giurisprudenza e l'idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a provare la qualità di erede - 6. Gli orientamenti della dottrina - 7. La soluzione del contrasto e la sentenza delle Sezioni Unite n. 12065 del 2014.*

**1. L'ordinanza interlocutoria n. 10371 del 2013.**

Le Sezioni Unite, con [sentenza n. 12065 del 2014](#), a composizione di contrasto, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Colui che intervenga in un

<sup>1</sup> *Magistrato, Ufficio Massimario Suprema Corte di Cassazione.*

giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassume a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi; tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ. come novellato dall'art. 45 della legge n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta".

La vicenda processuale può essere così sintetizzata.

Con l'ordinanza interlocutoria del 3 maggio 2013, n. 10371, la Sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione aveva rilevato, relativamente alla questione della idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a provare la qualità di erede di chi tale qualità spenda come parte in giudizio, un contrasto giurisprudenziale, ravvisando la necessità di rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

In data 10 febbraio 2011 presso la Corte d'Appello, G.R. aveva proposto, in qualità di erede di G. F., deceduto il 10 aprile 2009, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale sofferto dal proprio dante causa per la non ragionevole durata di un giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte dei Conti.

Il ricorrente, ai fini della prova della asserita qualità di erede, si era limitato a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a sua firma, senza dare conto, attraverso le necessarie certificazioni anagrafiche, della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi. La Corte di Appello rigettava il ricorso accogliendo l'eccezione a tale proposito formulata dal Ministero convenuto, secondo il quale il ricorrente non aveva dimostrato la qualità di erede di G. F., vale a dire la qualità nella quale aveva riassunto il giudizio di equa riparazione introdotto dal proprio dante causa.

Per la cassazione di tale decreto G.F. proponeva ricorso per Cassazione.

Il ricorrente, attraverso tre motivi, denunciava la violazione dell'art. 2697 cod. civ., degli art. 110, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 47, 48 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, sostenendo la piena idoneità della prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata da notaio, attestante la detta qualità di unico erede di G. F..

Nella ordinanza interlocutoria si rappresenta che sulla questione è dato rinvenire un contrasto giurisprudenziale.

Secondo una impostazione interpretativa, nel processo civile la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (prevista dall'art. 4 della legge 15 del 1968) e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000), sebbene abbiano efficacia certificativa nei confronti della P.A. e in determinate attività e procedure amministrative, non hanno valore probatorio neanche indiziario, trattandosi di un procedimento caratterizzato dal principio

dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dall'"*onus probandi*" (Cass. n. 17358 del 2010; Cass. n. 18856 del 2004; Cass. n. 12999 del 2003; Cass., S. U., n. 5167 del 2003).

La Corte segnala che contrasta con tale impostazione quell'indirizzo della giurisprudenza che conferisce valore probatorio all'autocertificazione, sostenendosi che: "colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica), nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o di contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere, che non è assolto con la produzione della denuncia di successione, è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il *de cuius* che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ." (Cass. n. 13738 del 2005).

## **2. Le autocertificazioni e la normativa di riferimento.**

Per atto di notorietà o atto notorio si intende l'attestazione della notorietà di un fatto giuridicamente rilevante, resa sotto giuramento da più soggetti avanti a un pubblico ufficiale autorizzato a riceverla e a formarne il documento, destinato a fare piena prova fino a querela di falso della sola provenienza delle dichiarazioni rese<sup>2</sup>.

Dell'atto notorio non esiste un definizione legislativa generale, ma dalle singole norme che lo prevedono si ricava proprio questa definizione, ossia che si tratta di un documento redatto da un pubblico ufficiale nel quale sono raccolte le dichiarazioni di due soggetti, che attestano, sotto il vincolo del giuramento, la notorietà di uno o più fatti. Alcuni atti di notorietà sono esplicitamente previsti dall'ordinamento dello Stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238).

L'atto notorio in sé è una dichiarazione resa fuori dal processo che ha ad oggetto la convinzione diffusa in una certa collettività che il fatto dichiarato sia vero, ma non la verità del fatto. La dottrina unanimemente ritiene che l'atto notorio oggi sia un istituto anacronistico<sup>3</sup>, con la conseguenza che chi intende fare uso di questo atto si vede per lo più costretto a reperire due persone che siano disposte ad attestare col vincolo del giuramento la notorietà di fatti che sono ben lungi dall'essere noti.

Vi è stata, pertanto, l'esigenza di prevedere un tipo di atto all'interno del quale la dichiarazione, anziché essere incardinata sulla notorietà del fatto, sia resa da chi conosce i fatti e perciò risponde, anche penalmente, della

---

<sup>2</sup> Cfr. Andrea Graziosi, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, fasc. 1, pp. 303-314. Sul punto cfr. Fornaciari, *L'attività istruttoria nel rito civile ordinario: poteri delle parti e poteri del giudice*, in *Giur. it.*, 1999, 438.

<sup>3</sup> Cfr. Chiara Besso, *Prova dei fatti e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* in *Rivista di diritto processuale*, 2000, fasc. 2, pp. 602 - 614..

rispondenza al vero di quanto afferma. Questa necessità è stata fatta propria dalla legge n. 15 del 1968, che ha appunto introdotto all'art. 4 la figura della dichiarazione sostitutiva.

L'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dispone, infatti, che: "l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito dalla dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incarica dal Sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione, e ammonisce il dichiarante circa le conseguenze di natura penale cui andrà incontro nel caso in cui quanto dichiara risulti poi falso"<sup>4</sup>. L'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 ha ridisciplinato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il comma 1 e 2 stabiliscono che: "L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con osservanza delle modalità di cui all'art. 38. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui falsità è penalmente sanzionata, è una dichiarazione di parte, resa fuori dal processo, su fatti rilevanti per la decisione del processo stesso, di cui, tuttavia, può essere considerata certa solo la provenienza, stante la certificazione della sua autografia.

La disciplina vigente, come confluita nel d.P.R. n. 445 del 2000, è concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (art. 47).

Con riferimento alle "autocertificazioni" è previsto che, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (art. 43), determinati stati, qualità personali e fatti sono comprovati dall'interessato con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni (art. 46); che dette dichiarazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48); che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accettare in luogo dei certificati le dichiarazioni sostitutive (art. 43); che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71); che le dichiarazioni sostitutive mendaci sono fonte di responsabilità penale (art. 76); ed eguale ambito è riservato alla dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà (art. 47 comma 3).

L'art. 40, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, stabilisce, al comma 1, che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in

---

<sup>4</sup> La notorietà attestata nell'atto notorio è cosa affatto diversa dalla notorietà che sta alla base del fatto che rientra nella comune esperienza e che può, pertanto, essere posto a fondamento della decisione senza bisogno di prova ai sensi del secondo comma dell'art. 115, c. p. c. Sul punto v. Calamandrei, Verità e verosimiglianza nel processo civile, in Riv. dir. proc. 1955, p. 169, per il quale la notorietà e la conoscenza, appartenente alla comune coscienza storica, della verità di un singolo fatto concreto. Cfr. Napolitano, Sulla efficacia delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e sulla liceità della loro formazione fuori dei casi previsti dalla legge 15 del 1968, in Studi e Materiali a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2, Milano, 1990, p. 369 ss.

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47". Il predetto comma è stato introdotto dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011.

### **3. Il difetto di efficacia probatoria dell'autocertificazione.**

Come posto in evidenza nella ordinanza interlocutoria, nel senso del difetto di efficacia probatoria in sede giurisdizionale dell'autocertificazione, la Suprema Corte si è pronunciata più volte.

La tesi prevalente sostiene, infatti, che *"L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi" (Cass. Sez. sez. L., n. 17358 del 23 luglio 2010). Infatti: "La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.; tuttavia, laddove manchi una contestazione da parte dell'amministrazione in ordine all'ammontare del reddito, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, cosicché il giudice può ritenerlo sussistente a prescindere da una eventuale autocertificazione". (Cass. Sez. L. n. 12999 del 5 settembre 2003).*

Negli stessi termini anche la sentenza, sez. Terza del 20 settembre 2004, n. 18856: *"La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la pubblica amministrazione, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati"*.

Analogamente le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 5167 del 3 aprile 2003, hanno puntualizzato: *"La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei*

*relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. (nella specie, la S. C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima p.a., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito)".*

Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, anche in materia previdenziale, la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 l. 13 aprile 1977, n. 114, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma non ha nessun valore nell'ambito del giudizio civile<sup>5</sup>, così facendosi proprio quell'indirizzo dottrinario, largamente condiviso, di cui si specificherà meglio nel prosieguo, che nega efficacia probatoria a questi documenti, a meno che specifiche norme di legge riconoscano loro un'efficacia processuale, che non può andare, comunque, oltre il valore indiziario<sup>6</sup>.

Con la tesi illustrata, le Sezioni Unite, componendo un contrasto verificatosi nella giurisprudenza della sezione lavoro della Suprema Corte, hanno ritenuto applicabile, anche nelle controversie previdenziali e assistenziali, il principio già affermato, in generale da Cass. Sez. Un. 14 ottobre 1998, n. 10153, e ribadito, con riguardo sempre alla prova, in tema di prelazione agraria, in materia di mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente<sup>7</sup>. (Cass. 16 maggio 2001, n. 6742, - Cass. 6 aprile 2001, n. 5142).

---

<sup>5</sup> L'intervento delle Sezioni Unite in materia assistenziale e previdenziale era stato reso necessario dal contrapporsi di due diversi orientamenti. L'uno che negava qualsiasi efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive nella fase giurisdizionale delle controversie previdenziali. L'altro che riconosceva loro valore meramente indiziario, in ragione del principio di unità dell'ordinamento giuridico, in forza del quale, a uno strumento previsto a fini prevalentemente amministrativi, doveva riconoscersi valenza probatoria anche in sede giudiziaria.

<sup>6</sup> Cfr. Commento a tal pronuncia G. Giancalone, *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: nessuna efficacia probatoria neanche nel processo previdenziale*, Giust. civ., 2003, I, 1497. V. Giancalone, *La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non ha efficacia di prova nel rito civile*, Giust. Civ. 1998, p.2729.

<sup>7</sup> Il principio è stato così massimato da questo Ufficio: *"La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 legge n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni"* Cass. Sez. terza, 16 maggio 2001, n. 6742.

Si legge in motivazione: *“Una estensione della idoneità delle dichiarazioni sostitutive a comprovare, anche in giudizio, nel contraddittorio tra le parti e nei confronti del giudice, in vista dell’emanazione di una sentenza favorevole, stati, qualità personali e fatti a favore della parte che rende la dichiarazione non è in alcun modo prevista dalla vigente legislazione sostanziale e processuale. E solo una espressa previsione potrebbe consentire una trasposizione nel processo civile del valore probatorio di tali dichiarazioni, formate fuori dal processo, ed anzi proprio in vista del processo, dalla parte che le invoca a suo favore, in deroga ai principi dai quali è regolato in materia di onere della prova il giudizio civile di cognizione”*.

La Suprema Corte, Sez. Unite, nella sentenza n. 10153 del 14 ottobre 1998, n. 10153, precisa che riconoscere efficacia probatoria (anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, se avvalersene o meno) alla dichiarazione sostitutiva, prodotta in giudizio quale unico elemento a sostegno dell’affermata sussistenza di fatti, stati o qualità personali del dichiarante integranti elementi costitutivi dell’azione o dell’eccezione, sarebbe in contrasto con il fondamentale principio in virtù del quale la parte non può derivare elementi di prova da proprie dichiarazioni, ai fini del soddisfacimento a proprio favore dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. Principio che, secondo la Corte, scaturisce con tutta chiarezza dal rilievo che solo in casi specifici (quelli previsti dagli art. 2710 e 2734 c.c.), che vanno considerati come eccezioni alla contraria regola generale, la legge attribuisce efficacia, nel giudizio civile, alle dichiarazioni favorevoli all’interesse di chi le rende.

In sostanza, se valore di indizio può essere riconosciuto all’atto di notorietà, in quanto sarebbe assimilabile alla dichiarazione scritta proveniente da terzi, altrettanto non vale per la dichiarazione sostitutiva, che consiste in una dichiarazione di scienza favorevole a chi l’ha resa. La tesi sostenuta dalla Corte aderisce a quell’indirizzo dottrinale secondo cui il rispetto dei procedimenti di formazione della prova condiziona l’utilizzabilità delle sole prove formate all’interno del processo, ma non impedisce l’utilizzabilità delle prove, anche analoghe, formate fuori processo. Sicché la dichiarazione stragiudiziale di un terzo è utilizzabile come prova indiziaria anche quando provenga da una persona che sarebbe incapace a testimoniare in base all’art. 246 c.p.c.<sup>8</sup>. Pertanto, deve riconoscersi efficacia probatoria agli atti notori, mentre può escludersi il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà solo in base al principio per cui la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.

Secondo la Corte, riconoscere alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio efficacia probatoria significherebbe andare contro uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento processuale civile, ossia il principio per il quale la parte non può ricavare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni.

In termini anche la sent., Cass, sez. II, n. 6132 del 6 marzo 2008, che afferma: *“La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l’atto*

---

<sup>8</sup> Cfr. Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992, 355, secondo cui non sarebbe giustificata una delimitazione a priori dell’efficacia probatoria di tali prove documentali, sebbene ad esse si riconosca di solito un valore meramente indiziario, quali fonti di presunzioni semplici.

*introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (nella specie, non avendo il ricorrente dimostrato la sua qualità di erede della parte, deceduta nelle more, nei cui confronti si era tenuto l'appello, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile)".*

Anche per i giudici tributari, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può avere alcuna rilevanza probatoria, almeno fino a quando nel processo tributario viene esclusa la prova testimoniale. Diversamente opinando, infatti, verrebbe facilmente "aggirato" il divieto della prova testimoniale previsto dall'art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in assenza peraltro delle "garanzie" che sono connesse con la prova testimoniale, come le osservazioni delle parti sull'attendibilità del teste, richiesta di chiarimenti, sanzioni penali, ecc. (Comm. trib. prov.le Milano 11 ottobre 2006, n. 17321, Giustizia a Milano, 2006, f. 10, 70).

Con riferimento alle facoltà del contribuente di provare che il reddito presunto in base al c.d. "redditometro" non esiste o esiste in misura inferiore, la Suprema Corte ha negato qualsiasi efficacia certificativa o probatoria in sede giurisdizionale alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e all'autocertificazione, trovando, nell'ambito del contenzioso tributario, un ostacolo invalicabile nella norma di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 (nella misura in cui introdurrebbe nel processo tributario, eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova non soltanto equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo stesso (Cass. civ. sez. trib. 15.01.2007, 703, in Giust. civ. Mass. 2007<sup>9</sup>, 1; vedasi anche Cass. Sez. Un. 14.10.1998, in Foro it., 1999, I, 3350, con nota di Fabiani, *Orientamenti giurisprudenziali sull'efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.*)

---

<sup>9</sup> Si riporta la massima della decisione: *"L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario, eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale, un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo"*.

Anche in tema di invalidità civile, la prova del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto per beneficiare dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 l. 30 marzo 1971, n. 118 (come novellato dall'art. 1, comma 35, l. 24 dicembre 2007, n. 247), non può essere fornita in giudizio mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (v.Ord. Cass., sez. L., 20.12. 2010, n. 25800, in Giust. civ. Mass., 2010, 12, 1628).

L'analisi della tesi contraria si conclude con la Suprema Corte con sent., III sez. civ., n. 18599 del 9 gennaio 2013, che nella parte motiva precisa:

*"L'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiarisce che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, previste dall'art. 46 del medesimo testo normativo, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentano. Conseguentemente, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve escludersi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, e perciò nessun valore probatorio può essere attribuito alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda, operando, per espressa previsione legislativa (art. 4 della legge n. 15 del 1968 e art. 30, comma secondo, della legge n. 241 del 1990) la piena equiparazione, ai fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e quelle asseverate da terzi solo nell'ambito dei procedimenti amministrativi che si svolgono tra pubblica amministrazione e privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrazione dei privati stessi, ma dette dichiarazioni non sono idonee a costituire elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c."*

#### **4. Documenti certificativi e valore indiziario.**

Un orientamento della giurisprudenza di legittimità attribuisce all'atto notorio valore indiziario. L'indirizzo è sostenuto anche da quella dottrina che negando efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive, in difetto di specifica disposizione normativa che la attribuisca, riconosce all'atto notorio l'efficacia di indizio<sup>10</sup>. Si dice che gli atti notori hanno valore puramente indiziario e possono, pertanto, essere discrezionalmente utilizzati dal giudice del merito e concorrono, unitamente al complesso degli elementi di prova raccolti, alla formazione del convincimento del giudice.

Si segnala a tale proposito l'ordinanza, Cass. Sez. VI, n. 29830 del 29 dicembre 2011, secondo cui: *"L'atto notorio, pur essendo considerato da*

---

<sup>10</sup> Cfr. L. Vitale. *Sul valore probatorio dell'autocertificazione prodotta in giudizio dalla parte. Prova della sussistenza dei requisiti costitutivi dell'incollocazione e della situazione reddituale*, Giust. civ. p. 577.2003. ALL. L; Battaglia, *Autocertificazione, onus probandi e funzione giurisdizionale: adelante con Jucio*, 5 giugno 2012, *Altalex*; Bombardelli, *Gli errori formali nelle dichiarazioni sostitutive*, *Giornale di diritto amministrativo*, n. 1/2007.

*alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario, allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, anche nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non ha nessuna rilevanza quando venga prodotto in giudizio in funzione probatoria di una delle suddette qualità. In tal caso, l'atto notorio non dà luogo ad una presunzione legale, sia pure "iuris tantum", circa la spettanza delle indicate qualità di erede o di legatario, ma integra un mero indizio, che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto mancante la prova della legittimazione all'impugnazione in capo agli appellanti, i quali, assumendo di avere la qualità di erede della parte originaria, si erano limitati a produrre un atto notorio attestante l'avvenuto decesso di quest'ultima e la loro asserita qualità)".* Si ritiene che l'atto notorio non costituisce, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, un mezzo legale di prova. Il valore di esso come atto pubblico, facente fede, in quanto tale, fino a querela di falso, è infatti circoscritto all'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, di aver ricevuto, previa identificazione dei dichiaranti, le dichiarazioni in esso contenute. Mentre queste ultime, raccolte senza la garanzia del contraddittorio e rese non tanto *de scientia* quanto *de credulitate* (cioè in base a quello che si dice o si pensa di un fatto da parte di terzi estranei), hanno invece soltanto il valore proprio delle dichiarazioni scritte provenienti da terzi, cioè un valore meramente indiziario. (V. anche Cass. Sez. III, n. 1572 del 3 maggio 1976).

La tesi è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza un po' datata. La Suprema Corte, con sentenza 17 novembre 1976, n. 4275, aveva affermato che: *"Al fine dell'indagine sulla legittimazione ad agire o contraddire di una parte, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento sulla qualità di erede della parte medesima da un atto di notorietà, soprattutto ove le risultanze di questo non siano state contestate dalla controparte; infatti, l'efficacia probatoria di tale atto, ancorché prevista dalla legge a fini prevalentemente amministrativi, non può essere del tutto disconosciuta in sede giudiziaria, in relazione al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo alla soluzione di questioni pregiudiziali che non siano state oggetto di specifiche contestazioni; analoghi principi vanno affermati con riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prevista dall'art. 4 l. 4 gennaio 1968, n. 15, con valore equipollente".*

Anche la giurisprudenza amministrativa ritiene, senza effettuare distinguo tra atto notorio e dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che la dichiarazione sostitutiva di notorietà e l'atto notorio non costituiscono, salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, un mezzo legale di prova e ciò in quanto il loro valore, come atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, è circoscritto dall'attestazione da parte del pubblico ufficiale di aver ricevuto le dichiarazioni degli atti di cui sopra, previa identificazione di loro autori, laddove ciò non vuol dire che le dette dichiarazioni siano prive di rilevanza quanto al loro contenuto, avendo le stesse in ogni caso un valore indiziario (T.A.R. Valle d'Aosta, 2 agosto 1990, n. 68 e T.A.R. Lazio, 19 settembre 1992, n. 1852).

Stesso valore indiziario viene conferito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dal terzo.

Va segnalato l'indirizzo che riconosce effetti alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà posta in essere da soggetto estraneo alla controversia, dovendosi attribuire al medesimo lo stesso valore di indizio che viene

riconosciuto alla scrittura privata proveniente da un terzo (Cass. civ. sez. lav. n. 4495 del 28 marzo 2002)<sup>11</sup>.

In termini anche la sent. Cass. civ. 4 ottobre 2005, n. 19354, (Dir. e Giust., 2005, f. 47, 42, Giust. civ. 2006, I, 287), con cui la Corte precisa che alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà posta in essere da un terzo estraneo alla lite deve attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura proveniente da un terzo, onde tale dichiarazione, non configurandosi come prova tipica, non riveste la piena efficacia delle prove documentali e può costituire semplicemente un indizio suscettibile di integrare il fondamento della decisione in concorso con altre risultanze istruttorie delle quali occorre valutare la rilevanza, restando così rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

La Corte, inoltre, ha riconosciuto valore indiziario alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della l. n. 15 del 1968 nel corso di un giudizio civile di cui sia parte la Pubblica Amministrazione. Si segnala a tale proposito la sentenza Cass. Sez. Lav., 12 giugno 2001, n. 7966, con cui si ribadisce il principio secondo cui : *"Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1969 con attitudine certificativa e probatoria nei confronti della P.A., non può negarsi valore indiziario nel giudizio civile nel quale sia parte in causa la medesima pubblica amministrazione, tanto più quando essa concerna la prova negativa di non aver superato, in un determinato periodo, un certo limite di reddito. (Nella specie era stata promossa controversia nei confronti dell'Amministrazione dell'interno e del tesoro per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile; nel giudizio di merito l'interessato aveva prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al fine di dimostrare la*

---

<sup>11</sup> Anche una parte della dottrina sostiene questa tesi. Si segnala la posizione di Verde, *Prova documentale*, in Enc. giur., vol. XXV, 1991, p. 4 s., secondo cui l'atto di notorietà vale come atto pubblico solo quanto alle attestazioni del pubblico ufficiale, ma non è in grado, in base ai principi generali, di provare che le dichiarazioni raccolte rispondono al vero: tali dichiarazioni potrebbero definirsi come testimonianze anticipate, che, ove non trovino riscontro nel processo, hanno semplice valore indiziario, sempre che l'uso dell'atto notorio sia espressamente previsto dalla legge. Per un approfondimento in tema di prova, cfr. Verde, *Prove nuove*, in Riv. Dir. Proc., 2008, 35 ss. .Uguale efficacia meramente indiziaria viene riconosciuta da Morello, *Notorietà (atti di)*, in Novissimo Dig. It. , 1984, p. 412 ss. L'efficacia probatoria sia dell'atto notorio che delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o di certificazione viene invece esclusa da Graziosi, *Atto notorio, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e autocertificazione davanti al giudice civile*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, p. 310 ss., sul presupposto che, pur dovendosi riconoscere che anche le dichiarazioni di parte possono assumere rilievo probatorio nel processo, è comunque necessario che la relativa acquisizione avvenga all'interno del processo e sia circondata da tutte le dovute garanzie, in modo da rendere possibile al giudice il controllo dell'attendibilità delle dichiarazioni rese e alle parti l'esercizio del loro diritto di difesa, mentre nel caso in esame "si tratta di una dichiarazione della parte a sé favorevole, resa al di fuori (e forse in previsione) del processo e quindi al di fuori di ogni possibilità di controllo per il giudice e per le parti contro cui è utilizzata"; in particolare, quanto alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'attribuzione di efficacia probatoria "non può che rimanere rigorosamente circoscritta nell'ambito amministrativo. Anche qui, infatti, a ben vedere, siamo in presenza di pure e semplici dichiarazioni di parte, rese fuori dal processo, su fatti rilevanti. E come per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ammetterle tra le fonti di prova di cui la parte può servirsi a proprio favore significherebbe.. dare spazio ad un mezzo di prova formatosi al di fuori di qualsiasi garanzia".

*sussistenza del requisito reddituale; la S. C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui era stato rilevato, malgrado la detta produzione, il difetto del requisito economico)".*

## **5. La giurisprudenza e l'idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a provare la qualità di erede.**

L'antitetica opzione interpretativa, dando pregio alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, ritiene provabile la qualità di erede in sede processuale anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare, Cass., Sez. II, n. 879 del 14 dicembre 2012, nella parte motiva chiarisce che: *"Del resto, non coglie nel segno la doglianza dei ricorrenti nemmeno con riferimento alla dedotta inidoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal momento che - secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte- la qualità di erede può essere provata anche attraverso la produzione del suddetto atto".*

La pronuncia richiama, infatti, la decisione della sez. III, n. 15803 del 6 luglio 2009, con cui si afferma che: *"In tema di successioni "mortis causa", la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".*

L'indirizzo è stato sostenuto in passato dalla Sez. III della Corte, con sentenza n. 10022 del 14 ottobre 1997, con cui si era affermato che: *"In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne l'erede deve provare pena l'inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui all'art. 372 cod. proc. civ., con riferimento tanto al fatto storico del decesso della parte originaria, quanto alla asserita qualità di erede della stessa (oneri ottemperabili, ad esempio, mediante produzione del certificato di morte del "de cuius" e della conseguente denuncia di successione, ovvero di atti notori), trattandosi, nella specie, di fatti costitutivi del diritto di impugnazione e, come tali, da provare da parte del soggetto che intenda esercitarlo. Tale prova, necessaria in presenza di apposita eccezione di controparte, può essere fornita in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del medesimo, così che siano resi edotti gli eventuali contro ricorrenti presenti (ove mai questi ultimi non siano già stati destinatari, in precedenza, di apposita notificazione ex art. 372 cod. proc. civ.)".*

Va precisato che nella parte motiva delle sentenze la tesi affermativa non è sostenuta da valide argomentazioni. Infatti, non si rinviene una spiegazione puntuale in ordine alle tesi sostenute, posto che la sentenza n. 879 del 2012 richiama la n. 15803 del 1999 e quest'ultima, in motivazione, richiama a sua volta Cass., sez. Terza, n. 10022 del 14 ottobre 1997 che ribadisce la possibilità, in sede di giudizio di legittimità, per la parte che abbia proposto ricorso assumendo di esserne l'erede di provare, con riferimento tanto al fatto storico del decesso della parte originaria, anche mediante produzione del certificato la morte del de cuius, ovvero con atti notori.

## 6. Gli orientamenti della dottrina.

L'esatto inquadramento della questione all'esame delle Sezioni Unite della Corte, suggerisce una breve digressione sui principi che regolano il regime della prova atipica nel processo civile<sup>12</sup> tenuto conto che, secondo la dottrina prevalente, in questi termini va inquadrato il valore probatorio dell'attività di certificazione nel processo civile.

Non è questa certamente la sede per ripercorrere l'ampissimo dibattito sviluppatosi in dottrina circa le prove atipiche<sup>13</sup>, tuttavia si cercherà di fornire un sintetico contributo, sul piano dogmatico, relativo al ruolo delle autocertificazioni nel giudizio civile, quali prove cosiddette atipiche, ovvero che non trovano esplicito riscontro nella previsione normativa.

Trattasi di prove formatesi al di fuori del processo e rappresentative di dichiarazioni che avrebbero dovuto essere acquisite nel materiale probatorio

---

<sup>12</sup> In dottrina meritano di essere segnalate alcune riflessioni di particolare interesse. Per Taruffo, *L'istruzione probatoria*, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 1993, p. 327 ss., sembra alquanto incoerente la differenziazione dell'efficacia probatoria di una dichiarazione a seconda del tipo di procedimento in cui essa viene adoperata, dato che, in fondo, trattandosi di dichiarazioni che nell'ambito amministrativo fanno fede fino a prova contraria, si potrebbe ipotizzare un'analoga efficacia di fonte di presunzione semplice nell'ambito del processo civile; né sarebbe spiegabile l'applicazione del principio generale, secondo cui la parte non può trarre vantaggio probatorio da proprie dichiarazioni, alle sole dichiarazioni di notorietà e non invece, per esempio, al caso della testimonianza *de relato ex parte*, dovendosi considerare che nel primo caso la parte si assume la responsabilità di quanto dichiara, mentre ciò non accade nel secondo caso. Lo stesso autore, nell'opera *Prove atipiche e provvedimenti del giudice*, in Riv. dir. proc., 1973, p. 433, precisa i limiti di efficacia probatoria di tali dichiarazioni, in quanto prove atipiche formate al di fuori del contraddittorio, nel senso che tale efficacia potrebbe essere limitata alla sola ipotesi in cui tali prove indiziarie concordino, integrandole, con le risultanze di prove assunte nel rispetto del diritto di difesa delle parti. Nello stesso senso, Bianco, *Notorietà* (Atti di), in *Novissimo Dig. It.*, 1984, p. 284, nota n. 23, che sottolinea come la dichiarazione sostitutiva integri, in sede giudiziaria, un documento liberamente valutabile dal giudice, il quale pertanto, alla stregua di ogni altro elemento acquisito, anche indiziaro, potrebbe disattendere i fatti in esso rappresentati. Cfr. ancora P. Calamandrei, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in Riv. dir. proc., 1955, 164 ss. Interessante per l'ampia digressione sul concetto di verosimiglianza cfr. Cordopatri, *Note in tema di Principio di prova per iscritto*, Estratto da *Rivista di Diritto processuale* n. 5, Settembre - Ottobre 2007.

<sup>13</sup> Cfr. M.A. Sandulli, *Certificazione*, Enciclopedia Italiana, VII Appendice, 2010. Secondo l'autrice: "Indipendentemente dall'effetto probatorio prodotto, che, come è stato giustamente rilevato, riduce la tipizzazione della figura giuridica a un profilo processuale, il criterio più corretto di classificazione sembra tuttavia, ancora, quello che riconosce il *proprium* delle certificazioni nel fatto di riprodurre dati e conoscenze già acquisiti dall'amministrazione per renderne partecipi i potenziali interessati, escludendone pertanto qualsiasi attività valutativa o estimativa, anche semplicemente tecnica. Dalla richiamata funzione partecipativa discende che, sotto il profilo formale, le certificazioni devono essere esterne in un documento, atto cartaceo o marcatura, che risulti idoneo ad attestare in modo duraturo e a far circolare le certezze che esso è preordinato a dare. Esse quindi non possono in alcun caso avere forma orale e devono chiaramente indicare il soggetto certificante, la data della certificazione e il fatto che, con riferimento ad una determinata persona o cosa, si intende certificare. Sulle prove atipiche, invece, da ultimo, e in termini riassuntivi, Ricci G.F., *Le prove atipiche*, Milano, 1999. Tra i contributi più significativi si segnalano Taruffo, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in Riv. dir. proc. 1973, p. 389 e ss.; Id. *Note per una riforma del diritto delle prove*, Cass. civ., 1986, p. 276 ss.; Cavallone, *Critica della teoria delle prove atipiche*, Cass. civ., 1984, p. 634 ss.

giudiziale attraverso il procedimento tipizzato della testimonianza o dell'interrogatorio della parte<sup>14</sup>.

Il legislatore offre, nell'ambito del codice di procedura civile, un elenco dei singoli mezzi di prova dei quali il giudice può avvalersi nell'attività di ricostruzione della realtà storica rilevante ai fini della decisione. Anche se l'insieme delle figure probatorie tipiche componga un quadro piuttosto esaustivo rispetto alle particolari esigenze poste dalla singole fattispecie concrete, ciò non esclude, tuttavia, l'eventualità che, in alcune ipotesi, le parti intendano avvalersi di elementi di convincimento non propriamente identificabili con le prove espressamente disciplinate *ex lege*.

Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che, secondo un indirizzo della dottrina, il giudice può legittimamente porre alla base del proprio convincimento anche le prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.

Secondo gli autori che aderiscono a questo assunto, in assenza di una espressa regola legislativa di esclusione, non si può asserire l'assoluta inutilizzabilità nel giudizio civile delle prove atipiche.

Ridotta in estrema sintesi, la questione delle prove atipiche deve tenere conto dell'indubbia esaustività del catalogo legale delle prove sul piano logico, pertanto, di atipicità si può allora parlare solo sul piano empirico, posto che vi possono essere delle prove che, pur essendo incluse in quel catalogo, si sono però concretamente formate con modalità, lecite, ma diverse da quelle previste dalla legge processuale, e pongono perciò all'interprete il problema, giuridico, di stabilire se, eventualmente in che misura, siano utilizzabili nel processo per formulare il giudizio sul fatto<sup>15</sup>.

Il dibattito dottrinale che si è agitato sull'argomento può essere così sintetizzato.

Un primo orientamento ritiene che le prove atipiche siano radicalmente inutilizzabili nel processo civile, vuoi perché estranee al catalogo legale delle prove, che in questa prospettiva avrebbe carattere rigidamente tassativo, vuoi perché formatesi in modi diversi da quelli fissati dalla legge processuale, e quindi in violazione di alcune fondamentali garanzie difensive delle parti, a cui presidio sarebbero poste le norme sull'istruzione probatoria<sup>16</sup>.

Nell'ottica del nostro legislatore, ma anche in quella dell'art. 111, comma primo, Cost. che vuole il processo "regolato dalla legge", ogni deviazione da

---

<sup>14</sup> Cfr. Aldo Carrato, in *Giurisprudenza di merito*, 2003, fasc. 7-8. pt. 1, pp. 1383 – 1393. Molto interessante anche A. Carratta, *Prova e convincimento del giudice nel processo civile*, Relazione al CSM, 26.11. 2001. *Riv. dir. Proc.*, I, 2003, p. 27; Interessante, sotto diversa angolazione, anche la lettura di Oddo, *Valore probatorio dell'autocertificazione, Ambiente e sviluppo*, n. 4/1997, p. 349.

<sup>15</sup> Su posizioni diametralmente antitetiche da questa, di recente Lombardo, *Profili delle prove atipiche*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, p. 1447, secondo cui "l'atipicità non può riferirsi alla fonte materiale di prova, che è necessariamente tipica e neppure può riferirsi al procedimento di acquisizione della prova nel processo, che è necessariamente tipico, deve cioè essere conforme alla legge".

<sup>16</sup> Tra gli AA. che con più fermezza hanno negato l'ammissibilità delle prove atipiche v. Cavallone, *Critica della teoria delle prove atipiche*, op. cit. 335. Montesano, *Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 223.

quel programma procedimentale, che è quello secondo il quale il diritto di difesa deve necessariamente trovare concreta attuazione nella formazione della prova civile, implica una potenziale compressione delle inviolabili garanzie difensive consacrate negli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost.<sup>17</sup>. Secondo questo indirizzo della dottrina, ammettere che tali documenti possano essere utilizzati dal giudice per maturare il proprio convincimento in punto di fatto, equivale ad ammettere che il modello legale di formazione della prova non ha carattere imperativo, ma può sempre essere unilateralmente sostituito con altri schemi procedurali scelti ad libitum e unilateralmente da ognuna delle parti. Si dice che: *“L’idea dominante del numerus clausus pur postulando la virtuale completezza delle fonti e dei metodi di conoscenza del factum probandum, non è comunque aliena dal riconoscere, nella genericità di taluni concetti o nelle potenziali capacità espansive del ragionamento presuntivo, le opportune valvole di sicurezza, che permettono di adeguare automaticamente la tipologia probatoria all’evolversi della gnoseologia moderna e del progresso scientifico. Si ritiene, in sostanza, che l’atipicità possa riguardare, tutt’al più, le possibili fonti di prova, ma non mai i mezzi tecnici e gli strumenti modali, sempre e necessariamente tipici, attraverso i quali sia consentito assicurarne l’acquisizione al processo”*<sup>18</sup>.

Altri autori, al contrario, sono favorevoli alla liceità di queste produzioni e al loro utilizzo da parte del giudice. In generale si è affermato che le fonti di conoscenza diverse da quelle tipiche sono ammissibili per un triplice ordine di elementi: la circostanza che il principio di accertamento della verità effettiva è sicuro scopo del processo civile; l’ammissibilità nel nostro ordinamento dell’indizio o dell’argomento di prova, i quali hanno la caratteristica di provare solo in cumulo (sono cioè in sé inadeguati a fondare il convincimento del giudizio, e devono essere gravi e precisi, oltre che concordanti, ed inoltre introdotti nel processo secondo le precise disposizioni di legge); infine, il riconoscimento del diritto alla prova garantito dall’art. 24 Cost., che deve consentire alle parti di poter utilizzare ogni mezzo di indagine che in concreto appaia rilevante per l’accertamento dei fatti di causa, purché non sia escluso da specifiche disposizioni di legge.

Gli esponenti di questo orientamento hanno nel tempo utilizzato, per sostenere tale opinione, varie argomentazioni, come la necessità di meglio realizzare il principio del libero convincimento, o il fatto che non esista una norma che preveda la chiusura dell’elenco dei mezzi di prova, e ancora la convinzione secondo la quale l’indizio è di natura atipico, e dunque il legislatore

---

<sup>17</sup> Cfr. A. Graziosi, *Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile*, Riv. Trim.dir.proc. civ. 2011, 03, 693, secondo cui *“La mia opinione, in definitiva, è che sia la prima e più rigida opzione interpretativa ad essere nel giusto, e che pertanto, almeno in linea di principio, le prove atipiche non possono avere successo nel processo civile. Se si considera che nella grandissima parte dei casi la prova atipica assume le vesti di un documento rappresentativo di un esperimento istruttorio avvenuto fuori dal processo, a me pare decisivo ed insuperabile il rilievo che la produzione in giudizio di quel documento, svincolata com’è da qualsiasi controllo di ammissibilità, non può divenire l’escamotage per eludere l’applicazione delle norme che sul processo stabiliscono il come debba formarsi la prova”*.

<sup>18</sup> Sono parole di L.P. Comoglio, *Le prove civili*, 2010, 63 ss. Utet All. M., V. Cavallone, *Critica alla teoria delle prove atipiche*, in Riv. dir. proc., 1978, 679 ss.

avrebbe lasciato spazio alla atipicità dei mezzi di prova non elencati e descritti dalle norme di legge.

La base di partenza delle teorie relative alle prove atipiche si sviluppa su due aspetti fondamentali: si ritiene possibile che tutti o quasi tutti i generi di documentazione privi di ciascuno dei requisiti minimi che invece sono richiesti per le prove tipizzate, siano comunque posti a fondamento della decisione del giudice; non sapendo bene come inquadrarle e giustificarle, si attribuisce loro un'efficacia probatoria inferiore a quella delle prove tipiche. Tale efficacia inferiore sarebbe corrispondente a quella delle presunzioni semplici per alcuni, a quella degli argomenti di prova per altri<sup>19</sup>.

In sintesi, in dottrina, esiste una vasta gamma di posizioni intermedie che, senza giungere a riconoscere la piena efficacia probatoria alle prove atipiche, ne ammette però surrettiziamente l'utilizzo nel processo.

Va comunque evidenziato che il principio condizionante del "libero convincimento del giudice" non può essere utilizzato in modo indiscriminato per legittimare l'utilizzabilità delle prove c.d. "atipiche", in sé e per sé considerate, senza che vi sia un riferimento a categorie probatorie già note, quali possono essere le prove per induzione, le presunzioni, ex artt. 2727 – 2729 c.c., e /o gli argomenti di prova, ex art. 116, secondo comma, c.p.c. Questa impostazione è sostenuta da quella dottrina che, attenta ai principi basilari del "giusto processo", precisa: *"Si ritiene, cioè, che tali prove "atipiche" – quali che siano nella varietà delle ipotesi possibili (ad es., dichiarazioni o scritture provenienti da terzi estranei alla lite; prove raccolte in processi diversi, con parti anche diverse; certificazioni amministrative, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, non provenienti da taluna delle parti in lite, e così via) – possano sempre essere liberamente apprezzate nel loro valore indiziario (o nella loro efficacia indiziaria), ben potendo costituire fonte di convincimento e fondamento della decisione, purché la loro credibilità od attendibilità sia confortata in positivo da "altri elementi di giudizio" (e, specificatamente, dalla mancata contestazione della parte nei cui confronti esse siano state prodotte) o, per converso, non sia esclusa o smentita in negativo dal raffronto critico con*

---

<sup>19</sup> Tra gli autori, il primo che ha ricollegato l'efficacia delle prove atipiche a quella limitata delle presunzioni semplici, è stato M. Taruffo, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, cit., pag. 389 ss. mentre L. Montesano, *Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, pag. 242 ss., afferma che ad esse dovrebbe essere ricollegata l'efficacia degli argomenti di prova. Ciò in quanto, se si trattano le prove atipiche come presunzioni, dato il fatto che queste ultime possono avere anche elevata forza probante, si rischia "il fatto che il giudice fondino la loro decisione su quell'unica fonte di convincimento". L'autore sottolinea anche che l'art. 24 Cost. non solo impone che le fonti di prova siano acquisite in contraddittorio, ma anche che le parti "sappiano sempre attraverso quali strumenti, precostituiti per legge, le singole fonti di prova possano essere usate come tali dal giudice, onde evitare che questi...tragga, in via prevalente o addirittura esclusiva, il convincimento su fatti di causa da un suo processo mentale, alla cui formazione e al cui controllo, a differenza di quel che accade per il mezzo di prova normativamente "tipizzato", le parti sono sempre estranee, per insuperabile legge di natura. Da questi punti di vista Montesano segnala la rilevanza, anche in materia di prove atipiche, della disposizione di cui all'art. 183 cod. proc. civ. in forza del quale il giudice, quando volesse elaborare il suo convincimento anche sulla base di determinati argomenti di prova, ivi comprese, secondo l'autore, le prove atipiche, dovrebbe provocare sui di essi il contraddittorio delle parti. Per un approfondimento sul tema della utilizzabilità della prova atipica, cfr. C. Bechis, *Prove atipiche*, nota a Cass. civ. II sez. 5 marzo 2010, n. 5440, *Giur. it.*, dicembre 2010, p. 2590 ss..

*le altre risultanza del processo. In definitiva, quelle prove atipiche si traducono in elementi di giudizio e di convincimento (non autonomi e, quindi, privi di autosufficienza decisoria) che – soprattutto quando si tratti di dichiarazioni rese o di scritture provenienti da terzi – non potranno mai ambire a convertirsi in prova piena, ma sono tutt'al più suscettibili di integrare il fondamento fattuale della decisione, in concorso con ogni altro dato probatorio acquisito aliunde, se e in quanto risultino confermati (o comunque non smentiti) dal contesto di quegli altri dati disponibili<sup>20</sup>.*

Vista l'ampiezza del dibattito che ha contrassegnato questa materia, in concreto, si sono moltiplicate le tesi ed i distinguo.

Come abbiamo avuto modo di precisare, gli orientamenti si dividono sostanzialmente in due filoni: uno che, anche con numerose sfaccettature, riconduce le prove atipiche allo schema delle presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., ed un altro che assegna alla prova atipica solo efficacia di argomento di prova<sup>21</sup>.

Si ritiene quasi concordemente che il rispetto dei procedimenti di formazione della prova, pur condizionando l'utilizzabilità delle sole prove formate all'interno del processo, non impedisce l'utilizzabilità delle prove, anche analoghe, formate fuori del processo. Sicché, secondo certa dottrina, la dichiarazione stragiudiziale di un terzo è utilizzabile come prova indiziaria, anche quando provenga da una persona che sarebbe incapace a testimoniare in base all'art. 246 c.p.c.<sup>22</sup>. Pertanto, deve riconoscersi efficacia probatoria agli atti notori, mentre può escludersi il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà solo in base al principio per cui la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni. Va precisato, tuttavia, che la tesi permissiva espressa da questa dottrina non comporta necessariamente una costante ed automatica rilevanza delle prove atipiche ai fini della decisione. L'indirizzo, infatti, precisa i limiti di efficacia probatoria di tali dichiarazioni, in quanto prove atipiche formate al di fuori del contraddittorio, nel senso che tale efficacia potrebbe essere limitata alla sola

---

<sup>20</sup> Sono parole di L. P. Comoglio, *Le prove civili*, 2010, p. 61, Utet. In tema di valutazione delle prove atipiche, cfr. M. Conte, *Le prove civili*, Giuffrè, 2010, p. 581.

<sup>21</sup> Molto interessante la posizione di A. Graziosi, *Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile*, Riv. Trim. dir. proc. civ., 2011, 03, 0693, secondo cui: "Entrambe queste idee non mi paiono persuasive. I sostenitori della prima notano, in sostanza, che se è vero che il giudice non può utilizzare direttamente le prove atipiche, è anche vero, che, ex art. 2729 c.c., egli può risalire liberamente da un fatto noto, qualunque esso sia, ad un fatto ignoto secondo il paradigma della presunzione semplice; e siccome la prova atipica è pur sempre un fatto (benché processuale), nulla può impedire che ad essa si attribuisca efficacia indiziaria e se ne deduca l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto, principale o secondario, da provare nel processo. Tale ricostruzione, all'apparenza ineccepibile sotto il profilo logico, e tutta giocata sulla c.d. atipicità dell'indizio, non può però essere accolta sotto il profilo giuridico, perché in pratica vanifica la distinzione tra i fatti rappresentativi...ed i fatti secondari ... che invece costituisce la pietra angolare su cui è incentrata tutta la disciplina delle prove, la quale riguarda i fatti rappresentativi e non i fatti secondari".

<sup>22</sup> La tesi è sostenuta da Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992, n. 355. Sul valore probatorio dei documenti provenienti da terzi cfr. Ronco, *Riflessioni sulla disciplina processuale e sull'efficacia probatoria delle scritture provenienti da terzi*, in Riv. dir. civ., 1986, II, p. 553 ss. cfr. anche Buffa, *Rilevanza delle dichiarazioni del terzo quali prove atipiche*, *Pluris Quotidiano*, Cedam, 21.3.2008.

ipotesi in cui tali prove indiziarie concordino, integrandole con le risultanze di prove assunte nel rispetto del diritto di difesa delle parti.

Altri autori esprimono dubbi sul valore indiziaro da attribuire agli atti notori ed alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, anche se provenienti da terzi e non già da una delle parti in lite. Si sottolinea, infatti, che l'attribuire valore di prova piena alle attestazioni rese dal Sindaco o dai funzionari delegati su dichiarazioni comunque riferibili al dichiarante comporterebbe, tra l'altro, una vera e propria elusione delle norme sull'ammissibilità e sull'assunzione delle prove per testi.

Secondo alcuni studiosi : *"In assenza di una espressa regola legislativa di esclusione, non si possa asserire l'assoluta inutilizzabilità nel giudizio civile della dichiarazione pro se contenuta in una scrittura privata autenticata, qual è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ossia di un tipo di documento che certamente rientra in una delle categorie di mezzo di prova previste dal nostro legislatore. Piuttosto, trattandosi di uno strumento che viene in essere fuori del processo, l'esigenza che la pro se declaratio venga valutata dal giudice con particolare prudenza e cautela è ancora più sentita che nei confronti della stessa dichiarazione resa in sede di interrogatorio libero"*<sup>23</sup>.

La dottrina più puntuale non condivide questa impostazione ritenendo che all'ingresso indiscriminato di siffatta documentazione si oppone al rispetto del contraddittorio e il principio dell'oralità<sup>24</sup>.

La tesi argomentativa negativa sostiene, infatti, che l'autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, mentre risulta priva di efficacia in sede giurisdizionale, in quanto nel processo civile le prove devono essere raccolte essenzialmente nel contraddittorio delle parti; diversamente opinando si eluderebbe il principio del giusto processo come riformulato dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali, nonché dell'effettività del diritto di difesa.

Come abbiamo visto, anche, la Suprema Corte ha affermato che la valenza preminente del principio dell'*onus probandi* impone che l'autocertificazione prevista dall'art. 46 d.P.R. 28.12. 2000, n. 445 può essere idonea ad attestare sotto la propria responsabilità fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziaro, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova; ciò, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova

---

<sup>23</sup> Sono parole di C. Besso, Prova dei fatti e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Riv. dir. proc., 2000, 2, 602; cfr. A. Peligia, *Il documento amministrativo come prova "atipica" nel processo civile contro la P.A.*, DPrAM, 1994, 707.

<sup>24</sup> L'esclusione del contraddittorio per il momento della formazione del documento lascerebbe comunque alla parte interessata la possibilità di far valere le sue ragioni successivamente alla produzione in giudizio; consentire l'esclusione di tale possibilità anche per questa fase determina in modo irrimediabile la violazione di un principio fondamentale, di rango costituzionale, posto alla base del sistema processuale non solo a tutela della parte, ma a tutela dell'equilibrio del giudizio e della collettività. Si veda anche B. Cavallone, *Critica alla teoria delle prove atipiche*, Riv. dir. proc., 1978, 679, che ritiene un paradosso il fatto che "tutte le regole attinenti ai limiti di ammissibilità e alle modalità di acquisizione delle prove possono essere tranquillamente ignorate o private di contenuto normativo, solo se si abbia cura di definire atipico ciò che con esse non si concilia".

a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dall'*onus probandi* (Cass. civ., sez. lav., 23. 7. 2010, 17358, in Giust. civ., Mass. 2010, 9, 1148; in relazione alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, cfr. Cass. civ. sez. II, 30. 1. 2006, n. 1849, in Giust. civ. 2007, 3, 706, nonché Cass. civ., sez. III, 20.9.2004, n. 18856, in Giust. civ. Mass. 2004, 9).

Alcuni distinguono tra dichiarazioni di volontà e dichiarazioni di scienza (Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1994, 468). Rispetto alle dichiarazioni di volontà, da chiunque provengano, il documento, pubblico o privato, è idoneo a provare in ogni caso l'esistenza, con la conseguenza che esse avranno efficacia negoziale prevista dagli art. 1321 e s. c.c., salva l'esigenza di certezza della data delle scritture private (art. 2704 c.c.). Per le dichiarazioni di scienza che provengano da terzi estranei al processo, il documento, pubblico o privato, è ancora idoneo a provarne l'esistenza, ma non è idoneo a conferire a esse efficacia probatoria; sicché esse non saranno utilizzabili come prova, se non acquisite nelle forme previste per l'esame testimoniale.

Per quelle provenienti da una parte del processo, invece, occorre distinguere tra quelle sfavorevoli all'interesse di chi le rende, che hanno l'efficacia probatoria della confessione (art. 2735 c.c.), e quelle favorevoli all'interesse di chi le rende, che non hanno di regola alcuna efficacia probatoria se non siano rese all'interno del processo, anche quando siano documentate in un atto pubblico (fanno eccezione i casi previsti dagli art. 2710 e 2734 c.c.)<sup>25</sup>.

Infatti, il nostro ordinamento attribuisce rilevanza alle dichiarazioni della parte solo se sono *contra se*, come nel caso della confessione giudiziale e stragiudiziale (art. 2730 cod. civ.) o a dichiarazioni a sé favorevoli nell'ipotesi di giuramento (art. 2736 cod. civ.), per la sacralità della formula utilizzata e delle conseguenze penali e civili che derivano dalla loro falsità. Ovvero solo in ipotesi specifiche.

## **7. La soluzione del contrasto e la [sentenza delle Sezioni Unite n. 12065 del 2014.](#)**

Le Sezioni Unite della Corte risolvono il contrasto ritenendo di condividere l'indirizzo della giurisprudenza e della dottrina che esclude l'efficacia probatoria dei documenti di cui si discute nell'ambito del procedimento civile. Si sostiene infatti che: " *Il Collegio ritiene il primo degli orientamenti richiamati più rispondente alla natura ed alle finalità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consistente in una dichiarazione di scienza relativa a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato destinata a produrre effetti esclusivamente nell'ambito di un procedimento amministrativo per favorirne uno svolgimento più rapido e semplificato così come previsto dal d.P.R. 28.12.2000, n. 445*".

---

<sup>25</sup> Cfr. G. Giancalone, *La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non ha efficacia di prova nel rito civile*, *Giust. civ.* 1998, p. I, 2727 e con commento analitico di A. Graziosi, *Atto notorio, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e autocertificazione davanti al giudice civile*, *RTDPC*, 2000, 303-314. A. Caratta, *Prova e convincimento del giudice nel processo civile*, *RDPR*, 2003, pp. 27-64.

Secondo la Suprema Corte, l'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la responsabilità del dichiarante, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, dall'inviolabilità del contraddittorio, dall'inviolabilità del diritto alla prova contraria, dall'inutilizzabilità di prove atipiche, documentali o costituenti, che siano state reperite o formate in violazione dei divieti probatori, di origine legale o costituzionale stabiliti dal sistema.

Né a diverse conclusioni si può giungere ritenendo che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia inseribile nell'ambito delle prove cosiddette atipiche, ostandovi il principio per il quale la parte non può costituire elementi di prova in suo favore da proprie dichiarazioni, pur dovendosi ritenere ammissibili alcune eccezioni, sostenute dalla prevalente giurisprudenza, come le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, o alla dichiarazione stragiudiziale proveniente dal terzo. In particolare, si precisa:

*"Invero è evidente che una tale impostazione si pone in insanabile contrasto con il fondamentale principio per il quale la parte non può costituire in proprio favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni, come emerge dal rilievo che soltanto in casi specifici la legge attribuisce efficacia alle dichiarazioni favorevoli all'interesse di chi le rende; invero una simile evenienza si verifica solo laddove è espressamente prevista, come nei casi dell'art. 2710 cod. civ. (in base al quale i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) e dell'art. 2734 cod. civ. (riguardante l'inscindibilità delle dichiarazioni aggiunte alla confessione), entrambi qualificabili come eccezioni alla contraria regola generale).*

La posizione negativa con riferimento al valore probatorio degli atti amministrativi in esame, viene temperata dal valore che si deve conferire, nell'ambito del procedimento civile, alla posizione assunta dalle parti, secondo i principi desumibili dall'art. 115 cod. proc. civ., come recentemente novellato. In sostanza, il comportamento del tutto inerte delle parti, in ipotesi di produzione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, produce effetti sul piano della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico di chi abbia allegato il documento, secondo il principio di non contestazione.

Molto interessanti, a tal fine, le pregiate osservazioni del Collegio sul ruolo assunto dal principio di non contestazione nel processo civile, anche a seguito delle novità introdotte dall'art. 45, comma 14, della legge 18.6.2009, n. 69. Si ritiene che: *"È agevole osservare che la disposizione richiamata, ispirata a finalità di semplificazione processuale, è riconducibile ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni, che comporta per le parti l'onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse, al principio di lealtà processuale posto a carico delle parti, nonché al generale principio di economia processuale che deve informare il processo in conformità dell'art. 111 Cost. "*

La Corte, pertanto, ritiene indispensabile che la controparte assuma posizione sul contenuto di tale dichiarazione in conformità del principio di non

contestazione, precisando la necessità che il comportamento processuale deve essere adeguato al contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio: *“L’onere di contestazione del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà posto a carico della parte nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta onde impedire l’operatività del principio di non contestazione nei termini sopra evidenziati, deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione della qualità di erede contenuti nella dichiarazione sostitutiva medesima”*.

Nella specie, la decisione della Corte di Appello aveva rilevato che la dedotta qualità di erede non era stata adeguatamente provata dal ricorrente, che si era limitato a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la sua qualità di fratello ed unico erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, senza dare conto della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi, e che tale qualità era stata contestata dal Ministero resistente, che aveva espressamente dedotto la necessità della relativa prova mediante allegazione del titolo idoneo a fornire la prova della qualità di erede e della misura della quota.

A conclusione delle argomentazioni riportate nella parte motiva della sentenza, le Sezioni Unite ritengono di cassare con rinvio il decreto impugnato, posto che il giudice del merito non si era adeguatamente adoperato ad effettuare una valutazione comparativa tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la contestazione effettuata dal Ministero, al fine di accertare se detta contestazione fosse sufficientemente proporzionata al grado di specificità che caratterizzava il documento amministrativo in esame.